CAMERA DEI DEPUTATI N. 964

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BREDA

Istituzione di una casa da gioco nella regione Friuli-Venezia Giulia

Presentata il 4 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'ampio dibattito che si è venuto svolgendo nel corso di questi ultimi anni in relazione alle proposte di apertura di nuove case da gioco ha fatto emergere, in maniera sempre più evidente, un netto mutamento di opinione riguardo a tale materia.

Da più parti si è, quindi, iniziato a proporre il superamento dell'attuale situazione normativa, in base alla quale viene consentito il funzionamento di sole quattro case da gioco, le quali sono situate, come è noto, a Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.

In effetti, molteplici considerazioni inducono a condividere la *ratio* di fondo che ispira tali proposte.

Ci sembra decisiva, in particolare, la considerazione che in tutti i Paesi confinanti con l'Italia esiste una regolamentazione del gioco d'azzardo che consente l'esistenza ed il funzionamento di case da gioco in numero non limitato a poche eccezioni, così come invece si verifica nel nostro Paese. Non è certo fondata l'obiezione secondo la quale i quattro casinò italiani prima citati costituirebbero una sorta di « barriera », atta ad impedire l'afflusso verso le case da gioco situate negli Stati confinanti dei giocatori italiani. Tale « esodo » concretizza, in realtà, una sorta di turismo di esportazione, che annualmente sottrae non poco denaro al nostro Paese, denaro che va ad arricchire località turistiche straniere, potenziandone ulteriormente le capacità concorrenziali nei confronti di quelle italiane, ingiustamente private di questa particolare forma di finanziamento integrativo.

Gli aspetti ora richiamati, sicuramente validi sul piano generale per molte regioni italiane, assumono una incidenza ed una rilevanza del tutto peculiari nella regione Friuli-Venezia Giulia: si tratta infatti di una regione di confine particolarmente esposta alla concorrenza che, sotto il particolare aspetto delle case da gioco, viene dalle località jugoslave ed austriache situate nelle immediate vicinanze del confine. I nomi di stazioni turistiche quali Porto Rose, Umago o Velden sono troppo conosciuti per richiedere particolari commenti.

A ciò deve poi aggiungersi la debolezza strutturale dell'economia della regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione alla quale appare di evidente utilità la prospettiva di attivare, con l'apertura di una casa da gioco, correnti turistiche di segno opposto a quelle prima ricordate.

Istituire una nuova casa da gioco nella regione Friuli-Venezia Giulia significa interpretare la specialità della regione stessa in termini davvero dinamici e certamente adeguati ad una prospettiva internazionale di parità nei confronti delle regioni confinanti.

Dal punto di vista tecnico, è anche in questa ottica economica che va inquadrata la particolare soluzione proposta riguardo al criterio dell'« alternanza stagionale » tra i comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro. Tale criterio, almeno a livello di proposta legislativa, non è certamente nuovo: basti qui ricordare l'analoga previsione contenuta, sul piano generale, in una proposta presentata, nel corso dell'VIII legislatura, per iniziativa di un gruppo di senatori socialisti, alla quale aderirono anche parlamentari di altri gruppi politici.

Tale scelta, di una casa da gioco nel periodo estivo a Lignano Sabbiadoro e a Grado nel periodo invernale, deriva da alcune considerazioni sulla struttura economica-urbana dei due centri balneari e da alcune tendenze in atto.

Infatti, Lignano Sabbiadoro è un centro balneare privo di centro storico e di attività nel periodo invernale, passa dai 4.500 abitanti del periodo invernale ai 200.000 nel periodo estivo, e dunque è un centro in cui la vita e la funzione economica si sviluppano solo nel periodo estivo.

Inoltre, Lignano Sabbiadoro sta sempre più assumendo il ruolo di centro balneare rivolto al divertimento. Tale dato risulta dal notevole flusso di turisti pendolari, che trascorrono a Lignano pochi giorni o poche ore, e dalle numerose strutture del divertimento e ricreative costruite (parco giochi sull'acqua, parco zoo, golf, strutture nautiche di notevole dimensione e qualità) e da quelle in fase di progettazione (ippodromo, delfinario, parco giochi tematici).

In tale quadro, l'inserimento di una casa da gioco a Lignano Sabbiadoro nel periodo estivo verrebbe a potenziare tale vocazione che risulta sempre più importante per lo sviluppo economico di questa località.

Dunque, l'inserimento della casa da gioco a Lignano Sabbiadoro, verrebbe ad integrarsi, all'interno di un sistema di strutture del divertimento già esistenti, rafforzando una specificità che potrà risultare importante per lo sviluppo del turismo balneare dell'intera costa dell'alto Adriatico.

Grado è una località balneare estiva con un centro storico di notevole pregio storico-ambientale e con attività economiche non solo turistiche (pesca, attività artigianale, congressuale e termale) che le permettono di essere attiva sotto l'aspetto economico e sociale per tutto l'arco dell'anno.

La sede della casa da gioco nel periodo invernale verrebbe dunque, ad inserirsi in una località balneare « attività », anche nel periodo non estivo.

Tale scelta porterebbe, dunque, a valorizzare il centro storico di Grado, elemento peculiare del centro balneare, anche nel periodo invernale.

Grado e Lignano Sabbiadoro inoltre si trovano sull'asse Trieste-Venezia e rappresentano i punti terminali di un'asse nord-sud definito dall'autostrada che collega Vienna ai centri balneari.

Una puntuale considerazione di queste due realtà ci ha suggerito di applicare a

Grado e Lignano il criterio dell'alternanza stagionale nel funzionamento della casa da gioco che, a nostro parere, potrebbe articolarsi secondo il modulo temporale definito dall'articolo 1 della presente proposta, modulo nel quale ci è sembrato di individuare una equilibrata forma di contemperamento dei vari interessi di gioco, nella prospettiva di un organico collegamento tra interventi tesi a risollevare l'economia locale e misure capaci di determinare ricadute, in terminì di flussi turistici, delle quali potranno beneficiare le collettività dell'intera regione.

In questa stessa ottica si colloca lo schema di ripartizione degli utili derivanti dall'esercizio del gioco previsto dall'articolo 4. Tale norma prevede, infatti, che il 60 per cento dei proventi vada ai comuni ove ha sede la casa da gioco – sui quali incombe poi l'obbligo di impiegare la metà di tale importo in attività di promozione turistica di particolare qualità – mentre il restante 40 per cento deve essere trasferito, dai comuni medesimi, alla regione, che lo utilizzerà interamente nella promozione turistica sul proprio territorio.

Il sistema di utilizzazione dei proventi della casa da gioco che si è ora illustrato si basa, ci sembra di poter affermare, sulla piena consapevolezza della necessità della sempre maggiore integrazione tra le economie locali e quella regionale, alla quale si intende fornire, con la presente proposta, un ulteriore strumento, certamente complementare ma non per questo meno utile, nella prospettiva di un effettivo rilancio che consenta di conseguire nuovi e più solidi livelli di autonomia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È data facoltà alla regione Friuli-Venezia Giulia di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nei comuni di Grado e di Lignano Sabbiadoro.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa ai due comuni con criterio di alternanza stagionale, in ragione del quale la casa da gioco attiva la propria sede nei comuni stessi secondo il seguente calendario:

a) in Grado dal 1° ottobre al 31 marzo;

b) in Lignano Sabbiadoro dal 1° aprile al 30 settembre.

ART. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concessa, su richiesta dei due comuni deliberata dai rispettivi consigli, con decreto del presidente della giunta regionale.

2. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

ART. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale adotta, con proprio decreto emanato previa deliberazione della giunta, il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

a) le disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alle case da

gioco, che è comunque vietato ai minori di anni diciotto, agli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici ed ai militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) le specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari disposizioni per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della casa da gioco; le garanzie per il relativo, eventuale appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto debbono offrire; le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione senza obbligo di risarcimento di danno o indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione.

ART. 4.

1. I comuni autorizzati iscrivono i proventi netti dell'esercizio del gioco nel bilancio dell'anno in cui si producono.

2. I proventi della gestione sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 60 per cento ai comuni ove ha sede la casa da gioco, con obbligo di destinare la metà di tale importo ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate; la predetta percentuale viene divisa tra i due comuni in proporzione alla durata della rispettiva gestione;

b) il 40 per cento alla regione Friuli-Venezia Giulia, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

3. Il versamento della quota di cui alla lettera *b)* del comma 2 viene effettuato dai comuni di Grado e di Lignano Sabbiadoro entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo.

ART. 5.

1. Il presidente della giunta regionale, in caso di violazione delle norme della presente legge o del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 3, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

ART. 6.

1. Alla casa da gioco disciplinata dalla presente legge si applica la disposizione di cui al n. 61 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.